

INDIRIZZI E CRITERI INTEGRATIVI DEL D.M. 357/2000 PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESONERO PARZIALE DAGLI OBBLIGHI OCCUPAZIONALI DI CUI ALL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 68/99

Indice

1.	Ambito di applicazione	1
2.	Durata del provvedimento autorizzativo.....	2
3.	Graduazione della percentuale di esonero	3
4.	Versamento del contributo esonerativo al fondo regionale per l'occupazione dei disabili ex art. 14 L. 68/99	8
5.	Presentazione della domanda e istruzioni operative	9
6.	Istruttoria e rilascio dell'autorizzazione.....	13
7.	Gestione pagamenti	14
8.	Monitoraggio degli esoneri concessi e inserimenti mirati	16
9.	Decadenza dell'autorizzazione.....	16
10.	Rinvio.....	16

In applicazione del D.M. 357 del 7 luglio 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 dicembre 2000, l'autorizzazione all'esonero parziale viene concessa, oltre che in base alle disposizioni ivi contenute, nel rispetto degli indirizzi integrativi di cui al presente atto.

1. Ambito di applicazione

Possono presentare la domanda di esonero parziale i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici di cui all'art. 5.3 lettera a) (oltre 50 dipendenti) e b) (36 – 50 dipendenti) della L. 68/99 che, per le speciali condizioni della loro attività, non possono occupare l'intera percentuale di persone disabili nella misura prescritta dall'art. 3.1 della L. 68/99, nonché i datori di lavoro che rientrino nei casi previsti dall'art. 7.8 del DPR 333/2000.

Stante la nota del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale prot. 638/M96 del 23 aprile 2001, sono invece esclusi i datori di lavoro con un numero di dipendenti compreso tra 15 e 35, «in quanto l'esonero viene connotato dalla legge come un istituto “parziale” e non come esenzione totale dagli obblighi previsti dalla legge 68/99, caso nel quale verrebbe meno la finalità perseguita dalla norma».

Analogamente, ferme restando le fasce percentuali indicate nella successiva tabella n. 3, i datori di lavoro con un numero di dipendenti compreso tra 36 e 50 potranno essere autorizzati all'esonero nella misura massima del 50%.

Sono, altresì, esclusi, dall'ambito di applicazione dell'istituto dell'esonero le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici non economici, per i quali l'art. 5.1 della L. 68/99 prevede che «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri» (...) «sono individuate le mansioni» che, in relazione all'attività svolta dagli stessi, «non consentono l'occupazione di lavoratori disabili o la consentono in misura ridotta».

2. Durata del provvedimento autorizzativo

L'autorizzazione all'esonero parziale, che può essere concessa, oltre che nelle fattispecie contemplate nell'art. 7.8 del DPR 333/2000, in assenza di mansioni compatibili con le condizioni di disabilità e con le capacità lavorative degli aventi diritto, nonché in presenza, in seno alle speciali condizioni di attività, di almeno una delle caratteristiche di cui all'art. 3.1 (**faticosità** della prestazione lavorativa; **pericolosità** connaturata al tipo di attività, anche derivante da condizioni ambientali nelle quali si svolge l'attività stessa; **particolare modalità di svolgimento** dell'attività lavorativa), ai sensi dell'articolo 2.2 del D.M. 357/2000 è rilasciata per un periodo di tempo determinato che, di norma, si individua nella misura minima di dodici mesi e massima di tre anni. La definizione della durata di ciascuna autorizzazione, da correlarsi al tipo di richiesta e alle caratteristiche delle speciali condizioni di attività, terrà conto dei criteri indicativi, descritti nella tabella n. 1:

TABELLA N. 1 – DURATA DEL PROVVEDIMENTO / CARATTERISTICHE DELLE SPECIALI CONDIZIONI DI ATTIVITÀ

Caratter. Art. 3.1	FATICOSITÀ		PERICOLOSITÀ		MODALITÀ DI SVOLGIMENTO	
	minima	massima	minima	massima	minima	massima
Tipo richiesta						
Primo esonero	12 mesi	36 mesi	12 mesi	36 mesi	12 mesi	30 mesi
Primo rinnovo	12 mesi	30 mesi	12 mesi	30 mesi	12 mesi	24 mesi
Secondo rinnovo	12 mesi	24 mesi	12 mesi	24 mesi	12 mesi	20 mesi
Successivi rinnovi	12 mesi	18 mesi	12 mesi	18 mesi	12 mesi	18 mesi
Eccezioni	La durata massima può essere ulteriormente aumentata, fino ad un massimo del doppio, nei seguenti casi: Quando vi è compresenza, in seno alle speciali condizioni di attività di un'azienda, di almeno due delle caratteristiche di cui all'art. 3.1; Quando la richiesta di esonero rientra nella fattispecie di cui all'art. 7.8 del DPR 333/2000					

3. Graduazione della percentuale di esonero

Ai fini della concessione al datore di lavoro richiedente dell'autorizzazione all'esonero parziale, l'art. 3.2 del D.M. 357/2000 dispone che, laddove sia stata verificata, da parte del servizio competente, la presenza di almeno una delle caratteristiche di faticosità, pericolosità e particolare modalità di svolgimento dell'attività lavorativa nonché l'assenza di mansioni compatibili con le condizioni di disabilità e con le capacità lavorative degli aventi diritto, è possibile autorizzare l'esonero parziale «fino alla misura percentuale massima del 60% della quota di riserva, a seconda della rilevanza delle caratteristiche citate. Tale percentuale può essere aumentata fino all'80% per i datori di lavoro operanti nel settore della sicurezza e della vigilanza e nel settore del trasporto privato».

Poiché l'attività amministrativa connessa con la concessione dell'autorizzazione di cui si tratta è subordinata ad un insieme di valutazioni complesse basate, per ciascuna attività, su numerosi parametri, talora soggetti a modificarsi nel tempo e spesso anche diversi tra aziende di uno stesso settore produttivo, è opportuno, soprattutto con riferimento al principio di imparzialità dell'azione amministrativa, esplicitare alcune esemplificazioni descrittive delle citate tre caratteristiche (cfr. tabella n. 2), nonché definire una griglia di parametri sufficientemente ampia, riferita alle varie tipologie di attività economica (cfr. tabella n. 3).

TABELLA N. 2 – DESCRIZIONE ED ESEMPLIFICAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DI CUI ALL'ART. 3.1 DEL D.M. 357/2000

CARATTERISTICHE EX ART. 3.1	ESEMPLIFICAZIONI INDICATIVE
Faticosità della prestazione lavorativa	Può essere descritta in relazione ai seguenti fattori (non esaustivi):
	Deambulazione
	Stazione eretta
	Movimentazione manuale carichi
	Elevata manualità, ecc.
Pericolosità connaturata al tipo di attività, anche derivante da condizioni ambientali	Può essere descritta in relazione ai seguenti fattori (non esaustivi):
	Processo produttivo;
	Impianti tecnologici
	Macchine e attrezzature
	Sostanze e materie prime a rischio
	Condizioni di esecuzione
	Movimentazione meccanica
	Fattori ambientali di insalubrità
	Agenti chimici e/o fisici, ecc.
Particolare modalità di svolgimento dell'attività lavorativa	Può essere descritta in relazione ai seguenti fattori (non esaustivi):
	Elevata qualificazione o specializzazione professionale
	Conoscenze e abilità molto specifiche

	Organizzazione, ecc.
--	----------------------

Al fine di garantire la necessaria uniformità di trattamento nei confronti delle aziende interessate, fermo restando quanto precisato nel precedente paragrafo 1 con riferimento alle aziende con 36 – 50 dipendenti, cui l'esonero può essere concesso nella misura massima del 50%, l'ufficio provinciale competente autorizza gli esoneri parziali nel rispetto delle fasce percentuali codificate nella tabella n. 3.

TABELLA N. 3 – GRADUAZIONE % ESONERO / CARATTERISTICHE DELLE SPECIALI CONDIZIONI DI ATTIVITÀ/TIPO DI ATTIVITÀ ECONOMICA

Caratteristiche ex art. 3.1 D.M. 357/2000		FATICOSITÀ / PERICOLOSITÀ / PARTICOLARE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO	
%		Minimo (fino a)	Max (fino a)
Tipo di attività			
	ATTIVITÀ MANIFATTURIERE		
	abbigliamento	30%	60%
	acciaieria	45%	60%
	alimentare	30%	60%
	ascensori		
	Produzione e montaggio	45%	60%
	assistenza	30%	60%
	Automobili (costruzione)	45%	60%
	Calzature	30%	60%
	Cantieri navali	45%	60%
	Carpenteria	45%	60%
	Cartotecnica	30%	60%
	Cartiera	25%	60%
	Cementificio	45%	60%

Caratteristiche ex art. 3.1 D.M. 357/2000		FATICOSITÀ / PERICOLOSITÀ / PARTICOLARE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO	
%		Minimo (fino a)	Max (fino a)
Tipo di attività			
	Ceramica (piastrelle, sanitari, ecc.)	30%	60%
	Chimica		
	Petrochimica (grandi impianti)	45%	60%
	Plastica	45%	60%
	Conceria	30%	60%

	Confezioni	30%	60%
	Cosmetici	30%	60%
	Edilizia (costruzioni)		
	Autostrade, strade, fabbricati, gallerie, scavi, ecc.	45%	60%
	elettrodomestici	35%	60%
	elettromeccanica	35%	60%
	Elettronica	25%	60%
	Falegnameria	35%	60%
	Farmaceutica (produzione)	25%	60%
	Gas (bombole: imbottigliamento e distribuzione)	40%	60%
	Grafica	25%	60%
	Impianti: acqua, energia elettrica, gas, telefoni		
	Costruzione	45%	60%
	Manutenzione	45%	60%
	Depurazione acque	35%	60%
	Distribuzione	35%	60%
	Marmi (lavorazione)	45%	60%
	Manufatti in cemento per edilizia	40%	60%
	Meccanica	35%	60%
	Metallurgia	45%	60%
	Mobilificio	35%	60%
	Montaggi industriali	45%	60%
	Pneumatici	45%	60%
	Prefabbricati in cemento (travature, piloni, ecc.)	45%	60%
	Rubineria	35%	60%
	Tessile	35%	60%
	Tintoria	35%	60%
	Tipografia	35%	60%
	Vernici	35%	60%
	Vetriere	45%	60%

ATTIVITÀ ESTRATTIVE			
	Cave (marmo, pietra e altro materiale da costruzione)	45%	60%
	Legname	45%	60%
	Miniere	45%	60%
	Petrolio e gas	45%	60%
AGRICOLTURA			
	Coltivazione	45%	60%
	Produzione	45%	60%
ATTIVITÀ DI SERVIZI			
	Agenzie turismo	30%	60%
	Alberghi	30%	60%
	Assicurazioni	30%	60%
	Assistenza invalidi, anziani, ecc.	40%	60%
	Associazioni di volontariato	30%	60%
	Automobili		
	Vendita	30%	60%
	Riparazione	40%	60%
	Autostrade		
	Caselli	30%	60%
	Manutenzione	45%	60%
	Cliniche	40%	60%
	Commercio	30%	60%
	Consulenza fiscale	30%	60%
	Agenzie di credito	30%	60%
	Editoria	30%	60%
	Esattorie	30%	60%
	Farmaceutica (distribuz., informatori)	30%	60%
	Formazione professionale	30%	60%
	Grafica	30%	60%
	Informatica	30%	60%

Caratteristiche ex art. 3.1 D.M. 357/2000		FATICOSITÀ / PERICOLOSITÀ / PARTICOLARE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO	
%		Minimo (fino a)	Max (fino a)
Tipo di attività			
	Lavanderia industriale	35%	60%
	Pubblici esercizi	30%	60%
	Pulizie	45%	60%
	Raccolta rifiuti urbani	45%	60%
	Recapito corrispondenza	40%	60%
	Ristorazione	30%	60%
	Scuole	30%	60%
	Servizi sanitari	35%	60%
	Società di servizi per altre aziende	30%	60%
	Spettacolo	30%	60%
	Supermercati	30%	60%
	Telecomunicazioni	30%	60%
	Televisione	30%	60%
	Vigilanza	50%	80%
	TRASPORTI		
	Aeroporti (servizi)	35%	80%
	Trasporti terrestri	45%	80%
	Trasporti marittimi	45%	80%
	Trasporti aerei	45%	80%

Con riferimento all'applicazione dei parametri poc'anzi codificati, si individuano le seguenti disposizioni operative:

- ai fini del conteggio delle unità di disabili corrispondenti alla percentuale di esonero concessa, minima, massima o intermedia che sia, si procederà mediante arrotondamenti, per eccesso (quando la frazione supera la metà: p.es. 3,60 = 4 disabili) o per difetto (quando la frazione è inferiore alla metà: p.es. 3,47 = 3 disabili), all'unità più prossima;
- in caso di datori di lavoro che svolgono attività non incluse nella tabella n. 3, si farà riferimento alle attività affini.

4. Versamento del contributo esonerativo al fondo regionale per l'occupazione dei disabili ex art. 14 L. 68/99

In applicazione della deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. 49786 del 5 maggio 2000, recante «Determinazione dei criteri e modalità relativi al pagamento, alla riscossione, al versamento delle somme di cui all'art. 5 della legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili"», nonché del DDG 13 giugno 2001, n. 14063, recante «Nuove precisazioni in merito alle determinazioni dei criteri relativi al pagamento, alla riscossione, al versamento delle somme di cui all'art. 5 della L. 68/99 e contestuale revoca del precedente D.D.G. 22 febbraio 2001, n. 3976» della Regione stessa; in applicazione del Decreto Regionale di Regione Lombardia del 17 luglio 2014 n. 6785 con cui sono state definite le nuove modalità operative per le richieste di esonero di cui all'art. 5 della legge 68/99, nonché per il pagamento, la riscossione e il versamento delle relative somme esonerate a valere sul Fondo regionale disabili, art. 7 l.r. 13/2003, i datori di lavoro che presentino richiesta di esonero parziale sono tenuti a dar corso ai seguenti adempimenti:

- versamento del contributo esonerativo di €. 39,21 (Decreto Ministeriale n. 193 del 30 settembre 2021 e successive modifiche), da effettuarsi ogni anno in due rate semestrali, con scadenza 16 luglio (per il semestre gennaio – giugno) e 16 gennaio (per il semestre luglio – dicembre);
- l'obbligo del versamento decorre dalla data di presentazione al servizio provinciale della domanda di autorizzazione all'esonero parziale;
- il contributo, il cui ammontare complessivo è riferito a ciascuna persona disabile non assunta e ad ogni giorno lavorativo, deve essere versato a Regione Lombardia - Fondo regionale per l'occupazione dei disabili tramite il sistema PagoPA, **cliccando in alto a sinistra su [gest. Pagamenti PagoPA]** (come da successivo paragrafo 7);
- le "giornate lavorative" sono calcolate con riferimento «a 6 (sei) oppure 5 (cinque) giorni nell'arco della settimana, a seconda del contratto applicato e dell'attività svolta dal datore di lavoro. Qualora il datore di lavoro applichi, nella struttura interessata all'esonero, più contratti collettivi di lavoro, dovrà essere assunto come riferimento il contratto applicato al maggior numero di lavoratori operanti presso tale struttura»; I giorni lavorativi devono essere calcolati secondo quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato dal datore di lavoro, escludendo le festività nazionali e patronali;
- qualora, in attesa dell'emanazione del provvedimento di decisione in ordine alla domanda di esonero parziale, il datore di lavoro presenti al competente ufficio provinciale richiesta del certificato di ottemperanza, per le finalità di cui all'art. 17 della L. 68/99, deve provvedere al versamento del prescritto contributo esonerativo relativo al semestre in corso a favore dell'apposito Fondo regionale;
- in caso di diniego dell'autorizzazione, qualora sia già stato emesso provvedimento di sospensione temporanea, il contributo esonerativo dovrà essere versato limitatamente al periodo della sospensione parziale.

5. Presentazione della domanda e istruzioni operative

La domanda, redatta in bollo ai sensi del DPR 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni e integrazioni e con le prescritte motivazioni (cfr. art. 2.1 D.M. 357/2000), da individuarsi nel rispetto del disposto di cui all'art. 4.1 del D.M. 357/2000, deve contenere tutte le informazioni necessarie per consentire una corretta e pertinente valutazione della sussistenza delle "speciali condizioni di attività", di cui all'art. 3.1 del medesimo decreto ministeriale.

La domanda deve essere presentata esclusivamente mediante invio online attraverso il sistema COB-SINTESI.

ISTRUZIONI OPERATIVE PER INVIO DELL'ISTANZA ON LINE


Accedere al modulo COB:

Selezionare la voce "Richieste legge 68/99", cliccare sulla voce "Nuovo" e selezionare la voce "richiesta di esonero":



La Pagina "Azienda":

Nel caso in cui l'utente collegato sia il datore di lavoro, la pagina "Azienda" viene automaticamente compilata:




Nel caso in cui l'utente collegato sia un delegato, sostituire i dati proposti (relativi al delegato) con quelli del datore di lavoro mediante la voce “Cerca” presente sotto il campo “Denominazione”;

Selezionare la sede operativa interessata cliccando sull'icona “Seleziona” a destra dell'elenco.

La Pagina “Dati Richiesta”

Specificare la fascia di appartenenza e i giorni contrattuali settimanali (5 o 6); indicare in “dati richiesta” la data di inizio, la data di fine, il “Motivo Richiesta”, il “Tipo di esonero” ed eventualmente compilare il campo “Note Richiesta”.



La Pagina “Informazioni Aggiuntive”.

Indicare:

- la Provincia per la quale si chiede l'esonero, selezionandola dall'elenco proposto;
- la base di computo aggiornata alla data della richiesta;
- il numero di lavoratori con disabilità assunti;
- la percentuale d'esonero richiesta;
- le unità di lavoratori con disabilità richieste in esonero.



Elenco Province coinvolte				
Provincia	Base computo	Nr. disabili assunti	% richiesta/concessa	Nr. disabili richiesti
1 BS	150	4	60	7
2 MN	5	0	60	0

Inserimento Sede-Provincia				
Provincia	Base computo	Nr. disabili assunti	% richiesta/concessa	Nr. disabili richiesti/concessa
1 BS	150	4	60	7
2 MN	5	0	60	0
(Aggiungi nuova provincia)				

Perché tale inserimento sia attivo cliccare sulla voce “Modifica”, accedere ad “Inserimento sede Provincia” e compilare come segue:

Cliccare poi “salva”; questa procedura va utilizzata per ogni Provincia interessata alla richiesta di esonero:



4. La Pagina “Allegati”

Dopo l'invio della richiesta stampare l'istanza di esonero, applicare 2 marche da bollo da euro 16,00, scannerizzare e allegare nella sezione “Allegati” della richiesta stessa.

Domanda di rinnovo

- la domanda di rinnovo dell'autorizzazione, dovrà essere presentata nei trenta giorni che precedono la scadenza del provvedimento di esonero parziale notificato a suo tempo al soggetto beneficiario, con le medesime modalità sopraindicate per la “Nuova Richiesta”, selezionando nella pagina “Dati Richiesta” l'opzione “Rinnovo” nella sezione “Tipo Richiesta”;
- la domanda stessa dovrà contenere tutte le informazioni necessarie sia per identificare l'azienda, sia per valutare in modo completo la situazione che giustifica la richiesta di rinnovo de quo; dovrà, inoltre, fare esplicito riferimento ai seguenti aspetti:
 - al provvedimento di autorizzazione a suo tempo notificato e in possesso dell'azienda;
 - al protrarsi delle condizioni dichiarate e giustificate in sede di presentazione della precedente richiesta di esonero;
 - alla percentuale di esonero richiesta e al periodo ulteriore richiesto.

Domanda di modifica

- La domanda di modifica dell'autorizzazione dovrà essere presentata entro i sessanta giorni successivi al verificarsi dei mutamenti dell'assetto organizzativo e/o della natura giuridica dell'impresa, con le

medesime modalità sopraindicate per la “Nuova Richiesta”, selezionando nella pagina “Dati Richiesta” l'opzione “Modifica” nella sezione “Tipo Richiesta”;

- la domanda stessa dovrà contenere tutte le informazioni necessarie sia per identificare l'azienda, sia per valutare in modo completo la situazione che giustifica la richiesta di modifica de quo; dovrà, inoltre, fare esplicito riferimento ai seguenti aspetti:
- al provvedimento di autorizzazione a suo tempo notificato e in possesso dell'azienda;
- alle motivazioni che giustificano la richiesta di modifica in questione (cambiamenti organizzativi, nuova ragione sociale, ecc.), alla sussistenza, nonostante i cambiamenti, delle condizioni che avevano a suo tempo consentito di ottenere l'autorizzazione, nonché ai termini e ai limiti, di cui si chiede o meno conferma, entro i quali era stato richiesto e autorizzato l'esonero.

Variazione delle unità esonerate

Nel caso intervenga, nel corso di ciascun anno di vigenza del provvedimento di esonero, uno degli eventi sottoindicati, pur mantenendo invariata la percentuale massima autorizzata, l'azienda dovrà effettuare tempestiva comunicazione on line generando una nuova RICHIESTA GENERICA dal sistema COB SINTESI, allegando il MOD 7556 variazione delle unità di disabili su cui versare il contributo esonerativo, reperibile sul portale Sintesi nelle pagine dedicate all'Esonero.

Le variazioni possono essere richieste nei seguenti casi:

- dichiarazione di variazione dell'organico
- richiesta di nulla osta per assunzione
- richiesta di computo
- COB di cessazione di lavoratore con disabilità
- richiesta di convenzione articolo 14 o articolo 11
- richiesta di sospensione degli obblighi nei casi previsti dall'articolo 3.5 Legge 68/99

La variazione sarà accolta a partire dalla data di presentazione di uno degli eventi sopra citati.

Il contributo dovuto verrà ricalcolato automaticamente dal sistema, previa istruttoria d'ufficio. In caso di diniego rimarrà immutato.

6. Istruttoria e rilascio dell'autorizzazione

L'ufficio esamina le domande di autorizzazione all'esonero parziale, oltre che in applicazione delle disposizioni del D.M. 357/2000, secondo il seguente procedimento istruttorio, fermo restando il fatto che, nella fattispecie di cui alla successiva lettera a), i 120 giorni prescritti dall'art. 5.4 dello stesso decreto ministeriale decorrono dalla data di effettiva regolarizzazione della domanda:

- entro 20 giorni dal ricevimento, l'ufficio valuta la correttezza della domanda, verificando, in particolare, che comprenda tutti gli elementi prescritti dalla normativa vigente in materia e dal presente atto. Qualora la domanda stessa sia incompleta o imprecisa, l'ufficio, nel comunicare la sospensione parziale di cui al punto precedente, invita l'azienda interessata a completarla entro i successivi 20 giorni dal ricevimento della comunicazione di sospensione. Decorso inutilmente tale termine, la domanda dell'azienda de quo sarà respinta e, quindi, la stessa azienda sarà nuovamente tenuta all'obbligo di assunzione nei termini di cui all'art. 9.1 della L. 68/99;
- entro 10 giorni dal ricevimento della domanda iniziale o della sua regolarizzazione, la domanda viene eventualmente inoltrata all'Ispettorato territoriale del lavoro per gli adempimenti previsti dall'art. 5.3;
- al fine di garantire presupposti di efficienza ed efficacia, il provvedimento di esonero è evaso dall'Ufficio Competente entro 120 giorni dalla data della richiesta.

Nel periodo di istruttoria delle domande, compreso fra la richiesta di autorizzazione all'esonero parziale e l'effettivo eventuale rilascio dello stesso, nonché, al contrario, dell'eventuale diniego, l'ufficio provinciale competente può autorizzare, ai sensi dell'art. 5.2 del D.M. 357/2000, la sospensione parziale degli obblighi occupazionali nella misura percentuale pari a quella richiesta nell'istanza di esonero come disposto nel richiamato decreto ministeriale.

7. Gestione pagamenti

L'azienda, accedendo a Sintesi Brescia, può ricercare la propria richiesta di esonero; laddove risulti "evasa", può così accedere al "documento" e, selezionando in alto a sinistra "Gest.pagamenti PAGOPA", generare il bollettino di pagamento.

Prima di procedere alla generazione del bollettino di pagamento è indispensabile inserire, in alto a destra, la data del Santo Patrono riferito al Comune della sede operativa interessata.

In questa sezione è possibile visualizzare il periodo di esonero con il calcolo del contributo esonerativo per ciascun semestre; in caso di variazioni viene evidenziato l'importo relativo a ciascun periodo modificato a seguito di Richiesta Generica di cui sopra (Variazione delle unità esonerate):

ESONERO dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Grafico dei giorni		MAV	Scadenza
01/01/2014 - 30/03/2014 N.1 2	01	3738,60	
31/03/2014 - 30/06/2014 N.1 2	02	3799,36	
1 SEMESTRE		7537,44	MAV generato : 7537,44 16/07/2014
01/07/2014 - 31/12/2014 N.1 2	128	7843,84	
2 SEMESTRE		7843,84	16/01/2015
		15381,28	

Elenco VARIAZIONI

Date	Num lavoratori	Protocollo
dal 01/01/2014 al 30/03/2014	2	
dal 31/03/2014	2	

Generazione del PAGOPA

Al fine del versamento del contributo esonerativo è indispensabile cliccare sull'icona del calcolatore per la generazione del PAGOPA:

http://teststest.provincia.milano.it/servizi/pim/n/legge68/esoneri/variazioni.aspx?iddoc=28442 - Windows Internet Explorer

MARCO ARGJOLAS Legge 68/99 v. 4.25.00

ESONERO dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Grafico dei giorni		MAV	Scadenza
01/01/2014 - 30/06/2014 N.1 2	123	7537,44	
1 SEMESTRE		7537,44	16/07/2014
01/07/2014 - 31/12/2014 N.1 2	128	7843,84	
2 SEMESTRE		7843,84	16/01/2015
		15381,28	

Elenco VARIAZIONI

Posizione del 1 semestre

IMPORTO
7537,44

TOTALE RESIDUO da pagare entro il 16/07/2014
7537,44

01/01/2014-01/07/2014

Il pagamento viene poi rilevato dall'addetto all'istruttoria che verifica l'effettivo versamento del contributo esonerativo; tale operazione genera l'icona "Pagato".

8. Monitoraggio degli esoneri concessi e inserimenti mirati

In applicazione dell'art. 3.3 del D.M. 357/2000, allo scopo di perseguire le finalità della legge 68/99, l'ufficio provinciale competente attiva idonee procedure di monitoraggio delle autorizzazioni concesse, verificando la possibilità concreta di proporre, decorsi sei mesi dal rilascio di ciascuna prima autorizzazione, ipotesi percorribili di inserimento mirato presso le aziende esonerate parzialmente, anche riferite alla quota parte soggetta all'esonero.

9. Decadenza dell'autorizzazione

L'autorizzazione all'esonero parziale decade, con emanazione di apposito provvedimento, al verificarsi delle fattispecie contemplate nel D.M. 357/2000 e, precisamente, quando il datore di lavoro non ottemperi al versamento del contributo esonerativo secondo le modalità di cui all'art. 2.3 e previa applicazione delle procedure di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 2.

A fronte di un provvedimento di decadenza dell'autorizzazione, il datore di lavoro deve procedere all'assunzione dei disabili nei tempi prescritti dall'art. 9.1 della L. 68/99 e in misura corrispondente alla quota precedentemente esonerata, fermo restando l'obbligo di versare il contributo maturato nel periodo di vigenza dell'autorizzazione nonché di ottemperare al pagamento delle eventuali maggiorazioni sanzionatorie previste dall'art. 5.5 della L. 68/99, irrogate dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Un'eventuale nuova domanda di autorizzazione all'esonero parziale può essere inoltrata, ai sensi dell'art. 2.7 del D.M. 357/2000, dopo che siano trascorsi almeno 12 mesi dalla decadenza della precedente autorizzazione.

10. Rinvio

Per quanto non previsto nel presente atto, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.

Inoltre, in presenza di eventuali provvedimenti normativi e/o regolamentari che dovessero introdurre criteri e procedure in contrasto con quelli codificati in questa sede, questi ultimi dovranno ritenersi automaticamente superati e sostituiti.